



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ACCORDO DECENTRATO SULLE MODALITA' DI ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Il giorno 26 luglio 2011 alle ore 11,00, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha avuto luogo un incontro con all'ordine del giorno la sottoscrizione dell'Accordo decentrato sulle modalità di articolazione dell'orario di lavoro del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

La Delegazione di parte pubblica è presieduta dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Francesco Paolo TRONCA.

La Delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali del personale non direttivo e non dirigente e direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatarie degli Accordi sindacali integrativi recepiti nei DD.P.R. del 7 maggio 2008.

Al termine dell'incontro

LE PARTI

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo 2000-2001 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in data 24 maggio 2000, Titoli VII, VIII, IX e XIV riguardanti disposizioni in materia di orario di lavoro;

VISTI gli artt. 7, 8, 9, 10 e 27 del D.P.R. 7 maggio 2008 di recepimento dell'Accordo Sindacale Integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTO l'art. 15, comma 3, lett. e) del D.P.R. 7 maggio 2008 di recepimento dell'Accordo Sindacale Integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che demanda alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale e delle turnazioni del personale direttivo;

VISTO l'art. 34 del D.P.R. 7 maggio 2008 di recepimento dell'Accordo Sindacale Integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTO l'art. 19 del D.P.R. 7 maggio 2008 di recepimento dell'Accordo Sindacale Integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco relativo alla istituzione della Banca delle ore per detto personale;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 22 aprile 1999, n. 151;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTA la Direttiva del Ministro dell'Interno in data 21 giugno 2000;

VISTA la Direttiva del Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 15005 del 25 settembre 2010;

CONCORDANO

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. L'orario di lavoro del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile è determinato sulla base dei seguenti criteri:

- ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.

2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio.

All'articolazione dello stesso si provvede utilizzando in maniera programmata ed in forma combinata le diverse tipologie di orario di lavoro di cui ai successivi articoli.

Art. 2 (Orario di servizio)

1. Per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici e l'erogazione dei servizi all'utenza.

Esso si articola in cinque giorni lavorativi settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, con possibilità di estensione fino alle ore 20.00, per quanto necessario a garantire il perseguimento delle finalità sopra richiamate.

2. La giornata di riposo infrasettimanale coincide di regola con il sabato.

3. Nelle more della revisione del decreto del Ministro dell'Interno in data 22 aprile 1999, n. 151, sono fatte salve le esigenze degli Uffici ivi individuati, che potranno adottare un regime di orario superiore ai cinque giorni lavorativi settimanali. In tali Uffici, tuttavia, compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale può scegliere, anche a rotazione, di articolare l'orario di lavoro su cinque giorni, spostando la giornata di riposo infrasettimanale, di regola coincidente con il sabato, in altro giorno.

Art. 3 (Orario di lavoro)

1. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

L'orario di lavoro del personale di cui all'art. 1, comma 1, del presente Accordo è articolato secondo le seguenti tipologie, anche coesistenti tra loro, in accordo con l'orario di servizio:

- a) orario articolato su cinque giorni, che si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane. Nell'ambito di tale regime orario, le prestazioni pomeridiane eseguite ai fini del completamento dell'orario d'obbligo (36 ore settimanali) sono svolte, a scelta del dipendente, secondo le modalità di seguito indicate:
 - n. 5 rientri di 1 ora e 12 minuti;
 - n. 4 rientri di 1 ora e 30 minuti;
 - n. 3 rientri di 2 ore;
 - n. 2 rientri di 3 ore.
- b) orario articolato su sei giorni, negli Uffici di cui all'art. 2, comma 3, del presente Accordo. Si svolge di norma per sei ore continuative antimeridiane dal lunedì al sabato.
- c) orario articolato su periodi di servizio di almeno 6 ore, con inizio nella fascia antimeridiana e termine entro le ore 20.00 per particolari esigenze personali, compatibili con le esigenze di servizio.

2. E' prevista la flessibilità in entrata nella fascia oraria dalle ore 7.30 alle ore 9.30 con recupero proporzionale in uscita. E' consentita l'uscita anticipata, comunque non prima delle ore 13.00, con recupero entro il mese successivo. La fruizione dell'entrata e dell'uscita anticipata in regime di flessibilità non rientra nelle 36 ore annue previste per i "permessi brevi" ai sensi dell'art. 27 dell'Accordo Sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell'art. 34 dell'Accordo Sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

3. In casi particolari, su richiesta del dipendente o in relazione alle esigenze di servizio (previo assenso dell'interessato), può essere attuata una diversa modalità di articolazione dell'orario, ivi compresa l'entrata e l'uscita anticipata o posticipata di 30 minuti, previa autorizzazione del dirigente generale responsabile della struttura organizzativa in cui è incardinato l'Ufficio ove il dipendente presta l'attività lavorativa.

4. Negli uffici di livello dirigenziale generale che operano in sedi distaccate, per particolari esigenze di servizio possono essere previste, d'intesa con le OO.SS., articolazioni diverse dell'orario di lavoro.

5. Nei giorni in cui l'orario di lavoro si protrae oltre le sei ore, è prevista una pausa di almeno 30 minuti, compresa fra le ore 13.00 e le ore 15.30, in relazione alle esigenze tecniche dell'attività lavorativa. La pausa può essere fruita anche sul posto di lavoro.

6. E' parte integrante dell'orario di lavoro la prestazione lavorativa svolta presso tutte le sedi del Ministero dell'Interno e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

7. E' considerato "servizio esterno" e quindi servizio a tutti gli effetti ogni prestazione lavorativa svolta presso sedi diverse da quelle di cui al comma 6, previa autorizzazione del dirigente e per ragioni di servizio.

8. Il tempo tecnico medio di percorrenza per lo spostamento, per ragioni di servizio, tra le sedi del Compendio Viminale e di Via Cavour n. 5, è stimato in 20 minuti.

9. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare nonché quelli impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, vanno favoriti nell'applicazione degli istituti previsti dalla disciplina relativa all'orario di lavoro (art. 7, comma 3, D.lgs. n. 165/2001; art. 3, comma 2, Accordo successivo sulle "tipologie degli orari di lavoro" del 16.1.1996).

Art. 4 (Permessi brevi)

1. Sono consentiti permessi brevi per un totale massimo di 36 ore nel corso dell'anno, previa richiesta al dirigente responsabile dell'Ufficio ove presta servizio il dipendente.
2. Il permesso breve non può comunque superare la metà dell'orario di lavoro giornaliero e deve essere recuperato entro il mese successivo.

Art. 5 (Modalità di recupero di ritardi e permessi brevi)

1. I ritardi e i permessi brevi comportano l'obbligo del recupero entro il mese successivo a quello in cui si verificano.
2. I ritardi e i permessi brevi possono essere recuperati, nell'ambito dell'orario di servizio, sia in prosieguo all'orario antimeridiano sia, nei giorni di rientro, in prosieguo all'orario pomeridiano.
3. Qualora il dipendente sia stato assente per giustificati motivi per l'intero mese in cui è tenuto a effettuare il recupero dei ritardi, dei permessi brevi usufruiti e della flessibilità in uscita, ovvero nel caso in cui il periodo di assenza sia tale da non consentire di recuperare i predetti ritardi o permessi, gli stessi potranno essere recuperati, previa istanza al dirigente, entro il mese successivo al rientro in servizio.
4. In caso di mancato recupero si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione (artt. 27 e 34 del D.P.R. 7 maggio 2008).

Art. 6 (Banca delle ore)

1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è attivata la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore che aderisca a tale istituto.

4



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

2. Su richiesta del lavoratore, nel conto ore confluiscono le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre dell'anno nel quale sono state prestate, sulla base delle disponibilità di bilancio.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art.19 del D.P.R. 7 maggio 2008, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'Amministrazione, a domanda del dipendente, rende possibile l'utilizzo delle ore come permessi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. Per la piena applicazione del presente Accordo è previsto un periodo di sperimentazione di 6 mesi.
2. Le parti si impegnano a confrontarsi periodicamente al fine di verificare gli esiti della sperimentazione.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno successivo alla data di sottoscrizione.
2. Le parti si impegnano a confrontarsi per concordare eventuali ulteriori integrazioni alle disposizioni del presente Accordo, anche al fine di renderle omogenee con altri Accordi che saranno sottoscritti nell'ambito dell'Amministrazione centrale.

IL CAPO DIPARTIMENTO

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

FNS VVF CISL

FP CGIL VVF

(ALLEGA NOTA A
VERBALE)

UIL PA VVF



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

USB PI _____

CONFSAL VVF _____

*PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE*

AP VVF _____

FNS VVF CISL _____

SI.N.DIR. VVF _____

FP CGIL VVF _____

UIL PA VVF _____




USPPI - DIRIGENTI _____

CONFSAL - DIRIGENTI _____

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si impegnano, entro il periodo di avvio della sperimentazione, ad analizzare gli effetti dell'Accordo sull'orario di lavoro con riferimento al diritto del personale di usufruire di misure sostitutive della mensa in funzione della più completa omogeneizzazione del trattamento nei confronti di tutto il personale in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. La presente dichiarazione congiunta forma parte integrante dell'Accordo sottoscritto in data odierna.

Roma, 26 luglio 2011

F.A.S. CISL 
FP CGIL 
UIL LAVVF 
CONFEA VVF 
Giuseppe Mucchi
SINDIRVVFUGL 



COORDINAMENTO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

NOTA A VERBALE FP CGIL VVF

"Accordo decentrato sulle modalità di articolazione dell'orario di lavoro del personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno e del CNVVF, in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile"

La FP CGIL VVF ha fortemente sollecitato l'apertura del negoziato relativo all'accordo in parola, nell'ambito del quale, come è noto, ha sempre ribadito la volontà di definire regole certe ed omogenee affinché tutto il personale impiegato nelle medesime attività lavorative non dovesse subire diversità di trattamento in materia di diritti e tutele economiche e professionali.

Sin dalla prima riunione, svoltasi il 26 ottobre u.s., ha infatti evidenziato la necessità di armonizzare le disposizioni in materia di orario di lavoro, mensa di servizio e buoni pasto, sia per il personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno, sia per il personale del Corpo Nazionale in servizio presso gli uffici centrali e decentrati del Dipartimento VVF

Il tentativo, spesso pretestuoso, di talune sigle sindacali dell'Amministrazione Civile di subordinare il confronto alla stipula di un accordo interdipartimentale incerto nei tempi, quanto complicato nei contenuti - oltre tutto in contrapposizione con le RSU che, al contrario, si sono rese disponibili da subito a lavorare per migliorare l'accordo e chiudere la trattativa - non ha impedito al resto del tavolo di giungere, anche se con fatica, ad un risultato sostanzialmente in linea anche con i nostri obiettivi e che non esitiamo a definire complessivamente soddisfacente.

Tuttavia, in ragione di quanto fin qui premesso, riteniamo tale accordo tuttora incompleto, in quanto non è stato possibile risolvere in via definitiva - soprattutto a causa di alcuni vincoli contrattuali sui quali, comunque, chiediamo l'impegno affinché si risolvano già con il prossimo rinnovo - il problema dell'attribuzione del buono pasto, anche al personale VVF, per tutte le prestazioni lavorative pomeridiane previste nell'accordo appena sottoscritto.

La sottoscrizione, da parte della FP CGIL VVF, del presente accordo, testimonia solo la volontà di apprezzare, a fronte della determinazione di subordinare la nostra sottoscrizione alla soluzione immediata già all'interno dell'accordo del problema posto, l'ulteriore sforzo delle Parti di inserire, quale parte integrante dell'articolato, una dichiarazione congiunta tra OO.SS. e Amministrazione che impegna i contraenti a definire - su un piano più stringente e sostanziale che al momento ci soddisfa - entro i termini di entrata in vigore dell'accordo, ovvero il 1 ottobre p.v., le modalità di attribuzione del buono pasto, ovvero le misure equivalenti al diritto di usufruire del pasto dopo almeno sette ore di lavoro, laddove è previsto l'accesso al servizio mensa, per tutto il personale in servizio presso il Dipartimento.

Resta inteso che in mancanza di tale definizione e della soluzione della problematica suesposta - sul cui merito la discussione deve essere riaperta subito dopo la pausa estiva - la FP CGIL VVF, richiamando il medesimo senso di responsabilità che ha comportato la presente sottoscrizione, attiverrebbe ogni opportuna iniziativa di parte, compreso il ritiro dell'adesione all'accordo succitato.

Infine, chiediamo che la presente nota a verbale sia parte integrante dell'accordo in parola e venga, pertanto, allegata formalmente allo stesso.

Roma, 26 luglio 2011

FP CGIL VVF NAZIONALE
Mario MOZZETTA – Adriano FORGIONE



Nota a verbale

A seguito delle riunioni presso il dipartimento avente ad oggetto – accordo decentrato sull'orario di lavoro - pur condividendo il senso politico dell'iniziativa di ottimizzare l'orario di lavoro, si ritiene necessario sottolineare che:

- L'accordo deve riguardare nella sua interezza tutto il personale che gravita all'interno del compendio viminale – non si condivide la separazione degli accordi
- art. 2 c. 3 - l'esigenza di articolare l'orario di lavoro rinviando la giornata di riposo non può essere discrezionalità dell'ufficio cui si dipende ma concordata con le OO.SS ove se ne rendano le necessità;
- art. 3 c. 3 – le esigenze di servizio e relative diverse modalità di articolazioni dell'orario di lavoro devono essere concordate con le OO.SS;
- art. 3 c. 4 – nelle sedi periferiche di qualsiasi livello non solo quello dirigenziale generale possono essere attuate diverse tipologie di lavoro
- art. 3 c. 6 – tale accordo è parte integrante in tutte le sedi del corpo nazionale
- art. 6 CN.VV.F. banca ore – la richiesta di pagamento entro i termini stabiliti ed autorizzati deve essere una facoltà del dipendente e non legate a disponibilità di bilancio;
- art. 6 c. 4 – le prestazioni rese all'amministrazione e collocate nella banca ore devono trovare priorità di fruizione – per esigenze particolari di servizio la fruizione deve avvenire al massimo nei 15 giorni successivi dalla richiesta;
- alla scadenza del semestre deve essere fissata la riunione di verifica dell'accordo.

Per quanto sopra la USB, NON firma e presenta nota a verbale.

Roma 20 luglio 2011

p. il coordinamento USB VVF PI

